PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 22-quater

Investimenti immobiliari degli enti previdenziali

Articolo abrogato dal d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 126.

Abrogato dal 27 luglio 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Capo	I — Proroghe di termini
Sezione	VII — Infrastrutture e trasporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-e-2007/art-22-quater-investimenti-immobiliari-degli-enti-previdenziali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it